

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

§

ai sensi del d. lgs 28/2010

coordinato alla Riforma Cartabia 2022 e alla legge di bilancio n.197 del 29/12/22

e del D.M. 150 del 24/10/2023

§



via Vincenzo Belli, 47 - Atripalda (Av)

INDICE

>>> REGOLAMENTO DI PROCEDURA.....	3
Ai sensi del D. Lgs. 28/2010 RIFORMA CARTABIA e del D.M. 150/2023.	3
Art. 1 DEFINIZIONI	3
Art. 2 Applicazione del Regolamento	3
Art. 3 Attivazione della procedura di Mediazione.....	3
Art. 4 LUOGO E DATA DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 5 NOMINA DEL MEDIATORE	4
ART. 6 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.....	6
ART. 7 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE	7
ART. 8 ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA	8
ART. 9 RESPONSABILITÀ DELLE PARTI	9
ART. 10 MODALITÀ TELEMATICA	9
ART. 11 INDENNITÀ	10



>>> REGOLAMENTO DI PROCEDURA

AI SENSI DEL D. LGS. 28/2010 RIFORMA CARTABIA E DEL D.M. 150/2023.

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento intende per:
 - a. ISCO ADR: sinonimo di ISCO ADR srl,
 - b. SITO: sito web ufficiale dell'organismo all'indirizzo www.iscoadr.it,
 - c. ISCONET: piattaforma applicativa (ai sensi dell'art. 6 del D.M. 150/2023) per la gestione delle domande di mediazione e per l'elaborazione dei verbali,
 - d. NEXTLIVE: piattaforma per le videoconferenze (ai sensi dell'art. 6 del D.M. 150/2023),
 - e. SEDE: sedi di ISCO ADR approvate dal Responsabile del Registro dislocate sull'intero territorio nazionale.

ART. 2 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (mediazione ai sensi del D.M 150/2023).
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito ufficiale di ISCO ADR all'indirizzo www.iscoadr.it.

ART. 3 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede ISCO ADR nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. Con il deposito della domanda di mediazione la parte deve corrispondere all'organismo, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.
2. La competenza territoriale è derogabile su accordo delle parti.
3. La domanda di mediazione si intende iscritta quando:
 - f. È completa di tutti gli elementi richiesti, come da successivo pt. 4 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 co. 3 e dall'art. 4 co. 2 del D.lgs. 28/2010.
 - g. Viene riscontrato il versamento dell'importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.
4. La domanda contiene:
 - a. il nome dell'Organismo di mediazione;
 - b. nome, dati identificativi e recapiti delle parti e, solo in presenza di giustificati motivi, dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;



- c. l'oggetto della lite e le ragioni della pretesa;
 - d. il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. In caso di assenza di indicazione o divergenza tra le parti oppure, emersione di nuovi elementi di valutazione o errata applicazione dei criteri, segnalazione del mediatore, il valore della controversia è determinato dal responsabile di ISCO ADR e viene comunicato alle parti.
5. All'atto della presentazione della domanda, il responsabile designa uno o più mediatori e fissa il primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda. È riconosciuta alle parti la possibilità di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco di ISCO ADR. La domanda, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate dall'Organismo alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (art. 8 co.1 D.Lgs. 28/2010). Dal momento in cui le parti ne vengono a conoscenza, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. A tal fine e, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere ai sensi del co. 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010, la parte può comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'Organismo (art. 8 co. 2 D.Lgs. 28/2010).
 6. La parte convenuta, per aderire alla procedura di mediazione può
 - accedere ad un'area della piattaforma, per mezzo delle credenziali personali contenute nel plico di convocazione, e procedere al pagamento delle spese di adesione a mezzo PayPal. Ciò gli consentirà di visualizzare il fascicolo elettronico.
 - effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario con indicazione del codice CUPI nella causale del bonifico e alle coordinate bancarie, come indicato nel plico di convocazione.
 7. Ciascuna parte, in ogni momento, può manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica attraverso NEXTLIVE. Anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica le parti possono richiedere di svolgere uno o più incontri da remoto.
 8. L'obbligo di notifica si considera adempiuto laddove tutte le eventuali comunicazioni vengano indirizzate agli avvocati di parte costituiti nel procedimento di mediazione.
 9. Il rinvio della data del primo incontro può essere richiesto solo dalle parti che abbiano provveduto a corrispondere le dovute indennità.

ART. 4 LUOGO E DATA DEL PROCEDIMENTO

1. Salvo diverso accordo di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo, la procedura di mediazione si svolge nelle sedi di ISCO ADR comunicate ed approvate presso il Ministero della Giustizia.

ART. 5 NOMINA DEL MEDIATORE

1. ISCO ADR provvede alla nomina del Mediatore seguendo criteri inderogabili che garantiscano il rispetto della competenza professionale del mediatore designato.
Analizzata la natura e l'oggetto della controversia, viene individuato il professionista più idoneo utilizzando i seguenti criteri:
 - Grado di specializzazione



d.lgs. 28/2010 riformato Cartabia 2022 - D.M. 150 del 24/10/2023

Esperienza settoriale specifica/Conoscenza approfondita del settore o dell'ambito giuridico relativo alla controversia.

- Contributi scientifici redatti

Articoli, libri, saggi o altri materiali pubblicati dal professionista in ambiti correlati alla mediazione o al settore specifico della controversia.

- Numero di mediazioni effettuate

Quantità complessiva di mediazioni che il professionista ha gestito nel corso della sua carriera, esperienza pratica e familiarità del mediatore con le diverse dinamiche che possono emergere in situazioni conflittuali.

- Percentuale di mediazioni concluse con successo

Proporzione di mediazioni che si sono concluse con un accordo tra le parti rispetto al totale delle mediazioni condotte.

- Certificazioni professionali aggiuntive

Eventuale possesso di qualifiche riconosciute in ambito di mediazione, conciliazione o negoziazione.

- Esperienze pregresse in controversie simili

Precedenti successi o casi gestiti con caratteristiche analoghe.

Nel caso di controversie che, secondo il giudizio del Responsabile dell'Organismo, rientrano in ambiti di gestione ordinaria, si può ricorrere al:

- criterio di turnazione

Qualora la materia presenti particolare complessità si ricorrerà al:

- criterio della turnazione tra mediatori che vantino pari grado di competenza e preparazione.

2. Le parti possono fornire una concorde indicazione del mediatore fra quelli presenti nell'elenco di ISCO ADR, elemento che potrebbe far scattare la maggiorazione prevista dal D.M. 150/2023.
3. In caso di mancata concorde indicazione, o nel caso in cui è opportuno disattendere l'indicazione delle parti, ISCO ADR si riserva di designare il mediatore secondo i criteri previsti dal co. 1. Le parti possono altresì chiedere al Responsabile di ISCO ADR, o al responsabile amministrativo se la mediazione è svolta proprio dal Responsabile di ISCO ADR, la sostituzione del mediatore, a condizione che la richiesta sia inoltrata per iscritto prima dell'incontro, sia motivata e non ci siano dubbi circa la buona fede della richiesta.
4. Il Mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, rende la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti conformemente al D. Lgs. 28/2010 e dal D.M. 150/2023 anche in riferimento a quanto previsto dal codice etico e deontologico pubblicato sul sito. Il Mediatore nel rendere la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall'art. 14, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 28/2010 utilizza le seguenti formule:



d.lgs. 28/2010 riformato Cartabia 2022 - D.M. 150 del 24/10/2023

- di svolgere la presente procedura di mediazione in assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti nonché, di garantire la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli;
- di non avere rapporti professionali con una delle parti, e di non averne avuti negli ultimi due anni; di impegnarsi a non intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione, prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento;
- che non ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815. co. 1, n. da 2 a 6 del C.C.P.;
- di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché al codice etico del mediatore adottato da ISCO ADR;
- di impegnarsi a svolgere la propria funzione, oltre che in osservanza delle norme di legge, secondo le norme del Regolamento di procedura di ISCO ADR;
- di aver preso visione e rispettare le Norme Deontologiche dei Mediatori ISCO ADR riportate nell'area informatica ad egli riservata;
- di impegnarsi a comunicare immediatamente al responsabile eventuali motivi sopravvenuti di pregiudizio per l'imparzialità del procedimento;
- di impegnarsi, infine, a formulare eventuali proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

Il Mediatore al fine di attestare e garantire la propria indipendenza e imparzialità, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a) del D.lgs. 28/2010, comunica immediatamente al Responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità; formula le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; corrisponde immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

5. Qualora il Mediatore dichiari di non poter accettare l'incarico, o per sopravvenuta impossibilità, ISCO ADR procederà ad individuarne un altro, nel rispetto di quanto previsto dal co. 1 e ne darà comunicazione alle parti.
6. In casi eccezionali, ISCO ADR può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di eguale competenza.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore designato, ad eccezione di quelle effettuate in occasioni delle sessioni separate.

ART. 6 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. Il primo incontro tra le parti viene fissato non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda.
2. ISCO ADR assegna al primo incontro di mediazione una durata minima di due ore, con la possibilità di estendere tale limite su richiesta delle parti o del mediatore, previa comunicazione al Responsabile dell'Organismo. L'estensione del tempo è valutata in funzione di specifiche esigenze, tra cui:
 - la presenza di un numero elevato di partecipanti, che richiede un tempo maggiore per garantire una gestione equilibrata e approfondita del confronto,
 - chiare prospettive di concludere l'incontro con un esito positivo, dove un ulteriore approfondimento può favorire il raggiungimento di un accordo,



d.lgs. 28/2010 riformato Cartabia 2022 - D.M. 150 del 24/10/2023

- la complessità della questione trattata, che necessita di un'analisi più dettagliata o di un confronto più articolato tra le parti,
- la necessità di esaminare la documentazione depositata, al fine di chiarire elementi essenziali o approfondire aspetti tecnici della controversia,
- l'intenzione di favorire un clima di dialogo costruttivo, garantendo che ogni partecipante abbia tempo adeguato a esprimere le proprie posizioni e contribuire al processo di mediazione.

Questa flessibilità riflette l'impegno di ISCO ADR nel creare le condizioni ottimali per una mediazione efficace e orientata alla soddisfazione delle parti.

3. Il Mediatore, nominato da ISCO ADR ha facoltà di condurre la procedura di mediazione nel modo che ritiene più idoneo, anche in modalità telematica, al fine di rinvenire una rapida e soddisfacente soluzione della lite.
4. Le parti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 28/2010, partecipano personalmente alla procedura di mediazione ma possono delegare, in presenza di giustificati motivi, un rappresentante a conoscenza dei fatti, munito di poteri necessari per la composizione della controversia. Le persone giuridiche partecipano alla procedura avvalendosi di rappresentanti o delegati muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia e muniti di poteri necessari per la composizione della controversia. La delega viene conferita nel rispetto di quanto previsto dal co. 4 - bis dell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010.
5. In caso di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della controparte.
6. Già dal primo incontro il mediatore si adopera affinché si possa addivenire ad una positiva conclusione della lite, in caso contrario viene redatto un verbale di mancata conciliazione. Qualora le parti, al primo incontro decidano di rinviare in prosieguo, sottoscrivono un verbale di rinvio ove si impegnano a corrispondere le indennità previste per l'accordo o il mancato accordo.
7. Il mediatore, nelle mediazioni che si svolgono in più incontri, può su richiesta delle parti o su propria iniziativa, quando l'accordo non è raggiunto, formulare una proposta di conciliazione che, salvo accordo delle parti, non può contenere dichiarazioni rese o informazioni acquisite nel corso del procedimento.
8. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. In tale ipotesi il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali o secondo diverso accordo delle parti, sempre in conformità di quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 24 gennaio 2012, n. 1. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del c.p.c.

ART. 7 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. Il procedimento di mediazione non può avere una durata eccedente i sei mesi, prorogabili per periodi di volta in volta non superiori ai tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza. Il termine di durata della procedura di mediazione non è soggetto a sospensione feriale e decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione. Quando il giudice procede ai sensi dell'art. 5, comma 2, o dell'art. 5-quater co. 1 del D.Lgs. 28/2010 il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. Il termine di durata del procedimento di mediazione decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il



giudice adotta i provvedimenti. La proroga risulta da accordo scritto dalle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. L'accordo scritto o il verbale da cui esso risulta viene prodotto in giudizio dalle parti nei casi previsti dall'art. 5, comma 2, o dell'art. 5-quater co. 1 del D.Lgs. 28/2010.

La mediazione può concludersi con accordo, mancato accordo, mancata partecipazione, scadenza del termine previsto dalla legge. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo che rilascia copia alle parti che lo richiedono. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis del D.lgs. 28/2010, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.

2. Il rilascio del verbale è condizionato dal pagamento delle ulteriori indennità dovute calcolate detraendo gli importi già versati per il primo incontro. Le indennità ulteriori di mediazione, calcolate per ogni mediazione, in proporzione al valore della lite tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento, devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del D.lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui agli artt. 5, comma 1, 5-quater e 5-sexies, del citato D.Lgs. l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 41 del D.M. n. 150/2023, in caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti istanti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. Le parti possono indicare lo stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato. Se nel termine di 15 giorni le parti istanti non provvedono alla scelta dell'organismo, possono provvedere le parti chiamate che hanno aderito alla mediazione.
4. L'organismo individuato non può rifiutarsi, se non per giustificato motivo, di svolgere la mediazione. L'organismo sospeso o cancellato trasmette gli atti fino a quel momento compiuti.

ART. 8 ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

1. Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del D.M. n. 150/23 e a semplice richiesta, le parti che ne sostengono eventuali costi hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il Responsabile dell'Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Ciascuna parte può chiedere - mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta - l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.
2. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di mediazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.



3. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali." e dell'art. 47 co. 6 del D.M. 1502/2023.

ART. 9 RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. È esclusiva responsabilità delle parti verificare:
- la materia oggetto della lite sia assoggettabile alla mediazione;
 - il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
 - la correttezza dei dati dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, i loro recapiti e indirizzi di posta, le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;
 - la determinazione del valore della controversia;
 - le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
 - la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
 - ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.
 - imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
- In tutti i casi uniche responsabili sono le parti interessate.
2. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ART. 10 MODALITÀ TELEMATICA

1. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento da ISCO ADR, nel rispetto dell'articolo 8-bis del D.lgs. 28/2010, attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato disponibile al sito: www.iscoadr.it
2. La piattaforma suindicata è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa e consente la conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione in conformità di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.
3. L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che hanno presentato o accettato istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali di accesso sono generate automaticamente dal sistema.
- ISCO ADR non è responsabile se le parti consentono l'utilizzo delle credenziali ad altri soggetti anche estranei al procedimento. Il mediatore, anche su richiesta di una delle parti, una volta verificate le condizioni e valutata l'opportunità, può chiedere la disconnessione del soggetto estraneo.
- Per accedere alla mediazione telematica è sufficiente possedere una postazione (computer fisso, notebook, smartphone) con accesso alla linea internet e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio. In ogni caso le parti possono recarsi presso la sede ISCO ADR prescelta - dove è disponibile una postazione appositamente preconfigurata - e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo.
4. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.



d.lgs. 28/2010 riformato Cartabia 2022 - D.M. 150 del 24/10/2023

5. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al D.Lgs. 28/2010 nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
6. Il mediatore, ricevuto il documento, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
7. Quando alla mediazione solo una o più parti partecipano da remoto, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4 del D.lgs. 28/2010. Se non vi è il consenso, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante tale siano firmati senza indugio.

ART. 11 INDENNITÀ

1. Per il calcolo delle indennità che ciascuna parte deve corrispondere in proporzione al valore della lite tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento, l'Organismo adotta le tabelle delle spese di mediazione per organismi pubblici di cui all'art. 31 del D.M. 150/2023 – allegato A.



**CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ
(di cui agli artt. 28 e 30 del DM 150/2023)**

- 1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.
 - 2) Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
 - € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
 - € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
 - € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
 - 3) Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
 - € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
 - € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
 - € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
 - 4) Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui sopra, a titolo di indennità e spese di mediazione.
 - 5) Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1 del D.M. 150/2023.
 - 6) Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione.
 - 7) In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del D.M. 150/2023, sono calcolate in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi per il primo incontro, con una maggiorazione del dieci per cento.
 - 8) In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi per il primo incontro, con una maggiorazione del venticinque per cento.
- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
- a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
 - b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli

incontri.

9) Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella redatta in conformità all'articolo 32 del D.M. 150/2023 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi per il primo incontro.

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

10. Le ulteriori spese di mediazione (art. 34 co. 3 DM 150/2023) indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

11. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

12. Le parti sono altresì tenute al rimborso di ogni altra spesa sostenuta su loro richiesta dall'Organismo, comprese le spese sostenute per il rinnovo della comunicazione all'altra parte, qualora l'indirizzo della parte chiamata, indicato dall'istante, risulti errato e/o richieste di integrazione del contraddittorio.

13. Le spese di mediazione non derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro